

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 09/12/2025

FATTO

1. – Con ricorso del 18 luglio 2025, previo reclamo del 12 giugno 2025, la parte ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto, chiede anzitutto che l'intermediario contraente le corrisponda l'importo complessivo di Euro 2.514,36 a titolo di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

In particolare, la parte ricorrente, premesso che il rapporto è stato estinto anticipatamente quando dovevano ancora essere pagate 69 rate su un totale di 120, chiede che le siano corrisposti i seguenti importi: a) Euro 345,00 a titolo di riduzione delle spese di istruttoria: l'importo preteso è stato calcolato in base al metodo c.d. pro quota, e dunque applicando un coefficiente pari a 69/120, sull'importo complessivo della voce di costo in questione di Euro 600,00; b) Euro 587,19 a titolo di riduzione delle commissioni di intermediazione creditizia: l'importo preteso è stato calcolato in base al metodo c.d. pro quota, e dunque applicando un coefficiente pari a 69/120, sull'importo complessivo della voce di costo in questione di Euro 1.021,20; c) Euro 117,44 a titolo di riduzione delle commissioni di gestione della pratica: l'importo preteso è stato calcolato in base al metodo c.d. pro quota, e dunque applicando un coefficiente pari a 69/120, sull'importo complessivo della voce di costo in questione di Euro 204,24; d) Euro 1.609,22 a titolo di riduzione delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario: l'importo preteso è stato calcolato in base al metodo c.d. pro quota, e dunque applicando un coefficiente pari a 69/120, sull'importo complessivo della voce di costo in questione di Euro 2.798,64. La parte ricorrente dà conto inoltre del rimborso già disposto di Euro 1.269,60 a titolo di riduzione di ulteriori commissioni a favore dell'intermediario finanziario di Euro 2.208,00 e di un'eccedenza di Euro 144,49 sull'importo di Euro 861,81 già corrisposto a titolo di riduzione delle commissioni per l'intermediario del credito per la gestione della pratica di Euro 1.247,52.

La parte ricorrente domanda inoltre il rimborso delle spese legali che viene quantificato nell'importo di Euro 200,00.

2. – Il contratto di finanziamento tra la parte ricorrente e l'intermediario resistente è stato stipulato il 5 maggio 2015. Il contratto prevedeva espressamente che, in caso di estinzione anticipata del

finanziamento, al cliente sarebbero stati rimborsati, oltre agli interessi non maturati, i costi soggetti a maturazione nel tempo, e segnatamente le commissioni per la gestione della pratica di Euro 204,24, le commissioni per l'intermediario del credito per la gestione della pratica di Euro 1.247,52, le commissioni per la gestione interna del rischio creditizio di Euro 2.208,00. Tali costi sarebbero stati rimborsati per la quota non maturata in base al piano di ammortamento. Non sarebbero state invece rimborsate, in quanto costi fissi, le ulteriori commissioni a favore dell'intermediario finanziario di Euro 2.798,64, le commissioni per l'intermediario del credito di Euro 1.021,20 e le spese di istruttoria di Euro 600,00.

3. – L'estinzione anticipata del finanziamento è effettivamente intervenuta nel mese di agosto del 2019, in corrispondenza della scadenza della rata n. 51 su un totale di 120, e dunque quando ancora dovevano essere pagate 69 rate. Sulla base del conteggio di anticipata estinzione, la parte ricorrente ha rimborsato all'intermediario il debito residuo. L'intermediario ha riconosciuto alla parte ricorrente gli interessi non maturati. Al cliente è stato inoltre riconosciuto un abbuono di Euro 861,81 a titolo di rimborso delle commissioni per la gestione della pratica e un ulteriore abbuono di Euro 1.269,60 a titolo di ulteriore rimborso delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario per la gestione interna del rischio.

4. – L'intermediario, nelle controdeduzioni, fa presente di aver provveduto, dopo la presentazione del ricorso, con assegno circolare dell'8 settembre 2025, all'ulteriore rimborso complessivo di Euro 1.709,09, da imputarsi: a) quanto a Euro 1.344,09 a rimborso delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario e dell'intermediario del credito, calcolato con in metodo della curva degli interessi; b) quanto a Euro 345,00, a rimborso delle spese di istruttoria, calcolato secondo il metodo pro rata temporis; c) quanto a Euro 20,00, a rimborso del contributo per la presentazione del ricorso. L'intermediario ritiene che alla parte ricorrente non sia dovuto alcun ulteriore rimborso.

DIRITTO

1. – Occorre anzitutto premettere che il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, emanato in attuazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. Occorre poi rammentare che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha stabilito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Tale principio di diritto, secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, deve ritenersi direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della menzionata decisione della Corte di Giustizia e non solo a quelli successivi.

Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza Lexitor, l'art. 125-sexies, co. 1., cit. è stato poi novellato dall'art. 11-octies, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-octies, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, aveva dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, che consentivano di continuare a far riferimento a disposizioni regolamentari della Banca d'Italia che escludevano chiaramente la possibilità di rimborsare anche costi c.d. *up-front*.

Successivamente, tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha riconosciuto la non conformità delle menzionate disposizioni transitorie con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. L'art. 11-octies, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto impediva l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-sexies, co. 1, cit.,

con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, infine, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Ora, poiché il contratto di finanziamento in questione è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (e dunque prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), questo Collegio ritiene che, in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, nell'ipotesi di rimborso anticipato debba continuare ad applicarsi l'art. 125-*sexies* cit. nel testo precedente l'intervento del legislatore del 2021, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di quest'Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019 in piena conformità al principio di diritto affermato dalla c.d. sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Resta peraltro fermo che, sempre in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, "non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

2. – Ciò posto, quanto al criterio di rimborso dei costi c.d. *up-front*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha chiarito che le parti del contratto di finanziamento possano individuarlo "in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità".

In mancanza di una clausola contrattuale siffatta, la stessa decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti sulla base di una "integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)" del contratto, precisando che "ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie".

In ogni caso, sempre la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi c.d. *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi".

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha quindi preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. – Sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha preso atto anche che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto.

E ciò nonostante che l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 d. lgs. n. 385/1993.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di attenersi a tale criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

4. – Per quanto riguarda poi il criterio di rimborso dei costi c.d. *recurring*, sempre la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste "alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha quindi preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. – Ora, sulla base delle premesse fin qui esposte si possono enunciare, in sintesi, le seguenti soluzioni interpretative, alle quali questo Collegio territoriale intende senz'altro attenersi anche nella decisione del presente caso.

A) Ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. 385/1993, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti c.d. *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle c.d. *up-front*, compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma con esclusione delle imposte.

B) Sia per quanto riguarda i costi c.d. *recurring* che per quelli c.d. *up-front* il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, sempre che si tratti di clausola agevolmente comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di (relativa) proporzionalità.

C) In mancanza di una simile clausola contrattuale, i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi c.d. *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

6. – Ad avviso di questo Collegio territoriale, nel caso in esame, volendo dare continuità agli orientamenti interpretativi indicati, nel rispetto delle summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte costituzionale, deve riconoscersi il diritto della parte ricorrente alla riduzione anche delle spese di istruttoria, delle commissioni di intermediazione creditizia e delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario per la gestione della pratica e per la gestione del rischio.

Quanto poi al criterio proporzionale di riduzione delle singole voci di costo, questo Collegio territoriale, tenuto conto della descrizione delle attività contenuta nel contratto e in continuità con quanto già affermato in proprie precedenti decisioni (cfr. in particolare Coll. Roma, dec. n. 10027 del 2017 pronunciata con riferimento alla medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso), ritiene che debbano ritenersi valide e applicabili le relative pattuizioni contrattuali salvo che per il rimborso delle spese di istruttoria che devono essere considerate un costo *recurring* con conseguente applicazione del criterio proporzionale lineare.

Alle spese di istruttoria di Euro 600,00 deve dunque applicarsi il coefficiente di riduzione proporzionale del 57,50%, pari a 69/120, mentre agli altri costi (commissioni finanziarie di Euro 2.798,64; commissioni per l'intermediario del credito di Euro 1.021,20; commissioni per la gestione della pratica di Euro 1.451,76; commissioni per la gestione del rischio creditizio di Euro 2.208,00) deve applicarsi il criterio contrattuale.

La seguente tabella vale a chiarire i calcoli operati.

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	51
rate residue		69

TAN	▶	4.20%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	57.50%
- in proporzione alla quota interessi	35.19%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	▼	▼				▼	
	comm finanziarie (up front)	€ 2,798.64	€ 1,609.22	€ 984.76		€ 0.00	€ 984.76
	comm intermed credito (up front)	€ 1,021.20	€ 587.19	€ 359.33		€ 0.00	€ 359.33
	spese di istruttoria (recurring)	€ 600.00	€ 345.00	€ 211.12		€ 345.00	€ 0.00
	comm gestione (recurring)	€ 1,451.76	€ 834.76	€ 510.83	€ 861.81	€ 861.81	€ 0.00
	comm gest rischio credit (recurring)	€ 2,208.00	€ 1,269.60	€ 776.93	€ 1,269.60	€ 1,269.60	€ 0.00
							€ 0.00
	rimborsi senza imputazione					€ 1,344.09	-€ 1,344.09

tot rimborsi ancora dovuti	€ 0.00
interessi legali	1

Risulta dunque che l'importo complessivamente ancora dovuto alla parte ricorrente è esattamente pari all'importo alla stessa corrisposto dall'intermediario dopo la presentazione del ricorso, comprensivo altresì dell'importo di Euro 20,00 per il rimborso delle spese di presentazione del ricorso. Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

7. – Nulla è dovuto a titolo di rimborso delle spese legali in conformità ad un orientamento consolidato dei diversi Collegi territoriali con specifico riferimento alle domande di riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata di finanziamento con cessione del quinto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE